

Via Leopoldo Serra 5 - 00153 - Roma Telefono: 06588931 - Fax: 065897251 - Email: info@snals.it

Per informazioni e chiarimenti in merito a pensioni e buonuscita inviare una email all'indirizzo: pensionati@intersnals.it

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO N°3/23 **su PENSIONI E BUONUSCITA(TFS/TFR)**

ad uso operatori SERVIZIO CONSULENZA Segreterie Snals provinciali

RICHIESTA DI VISITA COLLEGIALE PER VERIFICA INABILITA' LAVORATIVA

**DAL 01/06/2023 la competenza passa
dalle Commissioni di Verifica Regionali
alle sedi dell' INPS.**

La modifica è contenuta nel Decreto-Legge. n. 173/2022
convertito, con modifiche in legge, LEGGE 16/12/2022, n. 204 

**E' stata pubblicata nella GAZZ.UFF.Serie Generale n. 3 del 4-1-2023
la legge di conversione (LEGGE 16 dicembre 2022, n. 204)
del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri**



LEGGE 16 dicembre 2022, n. 204

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (22G00213) (GU Serie Generale n.3 del 04-01-2023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2023

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE

6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno 2023»;

b) al comma 3-ter, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2023 » e le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 maggio 2023»;

c) al comma 3-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2023» e le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2023».

Al comma 6° dell'art.13-bis viene precisato:

Articolo 13-bis.

Art. 13-bis.

(Suppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze)

(Segue: Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Art. 13-bis.

6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2023 »;

b) al comma 3-ter, le parole: « 1° gennaio 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° giugno 2023 » e le parole: « alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 maggio 2023 »;

c) al comma 3-quater, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 2023 » e le parole: « a decorrere dall'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° giugno 2023 ».

..in altre parole.....

Come precisato nella SCHEDA di lettura del Servizio Studi del Senato

L'articolo 13-*bis*, al **comma 6**, differisce dal 1° gennaio 2023 al **1° giugno 2023** la soppressione delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze per l'accertamento e la valutazione delle condizioni di invalidità, disabilità, di inabilità e di inidoneità dei dipendenti pubblici e il conseguente trasferimento delle relative funzioni all'INPS, previsto dal citato articolo 45, comma 3-*bis* e seguenti del DL n. 73/2022 (**lettera a**). Tale proroga persegue la finalità, come indicato nella Relazione Illustrativa, di agevolare il completamento delle attività miranti al trasferimento delle funzioni svolte dalle Commissioni, consentendo un più efficace subentro da parte dell'INPS sia nelle attività medico-legali, sia in quelle di coordinamento, organizzazione e segreteria delle commissioni mediche di verifica.

Il **comma 6, lettera b**), differisce quindi al **1° giugno 2023** il subentro dell'INPS nello svolgimento degli adempimenti di cui al comma 3-*ter* dell'articolo 45 del DL n. 73/2022, vale a dire nei seguenti accertamenti di idoneità e inabilità nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli Enti Locali:

accertamenti trasferiti all'INPS

- inidoneità per infermità a riprendere servizio del dipendente pubblico al termine del periodo massimo previsto per l'aspettativa di infermità, cui consegue la dispensa dal servizio ove non sia possibile, su domanda, l'assegnazione ad altri compiti attinenti alla medesima qualifica (art. 71, D.P.R. n. 3/1957);
- inabilità permanente del dipendente delle aziende sanitarie locali a prestare servizio o l'inidoneità per infermità a riprendere servizio al termine del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, cui consegue la dispensa dal servizio (art. 56, D.P.R. n. 761/1979);
- inabilità del dipendente pubblico non derivante da causa di servizio ai fini dell'accesso alla pensione (art. 13, L. n. 274/1991);
- infermità del dipendente pubblico non dipendente da causa di servizio dalla quale consegue l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la cessazione del servizio e l'accesso alla pensione ai sensi della normativa vigente (art. 2, comma 12, L. n. 335/1995).

Il **comma 6, lettera c)**, differisce di conseguenza al **31 maggio 2023** il termine per l'emanazione delle disposizioni attuative con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Si ricorda che con tale provvedimento saranno indicate anche le modalità di eventuale utilizzo degli immobili in uso alle Ragionerie territoriali dello Stato e saranno accertate le somme allocate nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire, dal 1° giugno 2023, all'INPS.

- -alla lettera b) differisce al 1° giugno 2023 il subentro dell'INPS nello svolgimento degli adempimenti di cui al comma 3-ter concernente tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui ai DPR 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 71, DPR 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 16, DPR 20 dicembre 1979, n. 761, articolo 56, comma 1, L. 8 agosto 1991, n. 274, articolo 13, L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 2, comma 12, nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti pubblici non economici e degli enti locali. Sono fatti salvi i procedimenti in corso al 31 maggio 2023 o per i quali, alla medesima data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

.. Sintesi

Dal 01/06/2023 le richieste di ACCERTAMENTO inidoneità lavorativa dei dipendenti scuola sia d'ufficio che a domanda dell'interessato dovranno NON ESSERE INVIATE alle sedi Regionali delle Commissioni Mediche di Verifica (CMV) attualmente gestite dal MEF ma alle SEDI INPS che saranno precisate nel decreto attuativo da emanarsi entro il 31/05/2023.

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco <https://> per aprire il LINK)

D.L. n. 173/2022 <https://www.gazzet>

Legge n.204/2022 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_gene

Testo coordinato https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_gene

DOSSIER SENATO <https://www.>

SCHEDA LETTURA SENATO <https://www.senato>

La scheda è stata redatta utilizzando informazioni pervenute fino al giorno

fino alle ore

mercoledì 4 gennaio 2023

20:02:03